

Pubblicata il 21 luglio 2020



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
DETERMINAZIONE N. 31**

OGGETTO: Presa d'atto dell'affitto d'azienda e accettazione subentro tra l'impresa PSS Vigilanza di Venezia e Raiders srl di Venezia nell'esecuzione del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia - per un periodo di due anni con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con utilizzo del Mercato Elettronico.

CIG:Z18247F4A8

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2022”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

VISTA le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, "Offerte anormalmente basse";

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonchè dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 2190 del 21 luglio 2020 predisposta dal RUP Rag. Antonella Rossit che di seguito si riporta:

"Richiamata la determinazione n. 95 del 10 dicembre 2018 con la quale si è approvato l'aggiudicazione definitiva, per un periodo di due anni decorrenti dal 17 dicembre 2018 al 16 dicembre 2020, del servizio di portierato alla società P.S.S. Vigilanza S.r.l. con sede in Marghera (VE) per l'importo di euro 24.969,60 iva esclusa, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 – comma 10 del d.lgs. 50/2016 di euro 374,54, dando atto che prima della stipula del relativo contratto la predetta società dovrà far pervenire la cauzione definitiva prevista dall'art. 17 disciplinare di gara, determinata nella misura di € 11.985,24 atteso il ribasso del 34,11% risultante dall'offerta del servizio in argomento presentata in gara di € 24.969,60 iva esclusa, sull'importo previsto di € 37.900,00 iva esclusa;

Richiamata, altresì, la determinazione n.100 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata disposta:

- la stipula del contratto d'appalto sul MePa per l'affidamento del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia - per un periodo di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- l'approvazione dello schema di appendice di specificazione del suddetto atto di stipula che specifica la decorrenza e durata di 24 mesi del servizio precisamente decorrenti dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, rispetto alla durata prevista nel disciplinare di gara all'art. 14 - durata del servizio – e che l'art. 17 – penali – del disciplinare di gara è da intendersi quale art. 17 bis – penali, che verrà allegato all'atto di stipula sulla piattaforma MePa;

Preso atto che il servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto ha avuto inizio, dopo la sottoscrizione del contratto, con decorrenza effettiva in data 2 gennaio 2019 ed è proseguito regolarmente sino all'attualità fatta eccezione per l'applicazione di una penale dell'importo di euro 12,50 dovuta al mancato svolgimento del servizio in data 23 ottobre 2019;

Vista la nota pec del 30 gennaio 2020, acquisita al protocollo al n. 325/S.G. in pari data, con cui la Società Raiders srl di Venezia ha comunicato il perfezionamento dell'affitto d'azienda tra PSS Vigilanza srl e Raiders srl con decorrenza dal giorno 7 gennaio 2020;

Ricordato che il comma l'art. 106 Dlgs 50/2016 e s.m.i., rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" al punto 1 prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

"...

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) ..omissis...;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o (...) a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”;

Richiamata la delibera ANAC n.244 del giorno 8 marzo 2017 che sottolinea l'esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, V, n.1370/2013);

Atteso che con nota pec prot.n. 409/2020 del 5 febbraio 2020 si è provveduto a richiedere alla predetta società la trasmissione della seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del contratto notarile di affitto del ramo d'azienda, con gli estremi della registrazione;
- disciplinare della procedura negoziata di cui trattasi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Società Raiders srl in segno di accettazione;
- protocollo di integrità ed anticorruzione della Giustizia Amministrativa debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale della Società Raiders srl;
- comunicazione in ordine agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010, debitamente compilata e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante Raiders srl;
- documento di gara unico europeo (DGUE), predisposto in conformità a quanto previsto dall'art.85 del D.Lgs. 50/2016 e debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Società Raiders srl;
- copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro, in corso di validità;
- garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e dovrà valere per tutta la durata del contratto;

Dato atto che la Società Raiders ha trasmesso la documentazione richiesta con pec prot.n. 409/2020, prima indicata, come di seguito indicato:

- nota del 14 febbraio 2020, acquisita al protocollo al n.503 in data 17 febbraio 2020;
- nota del 28 febbraio 2020, acquisita al protocollo al n.711 in data 3 marzo 2020;
- nota del 24 aprile 2020, acquisita al protocollo al n.1257 in data 24 aprile 2020;
- nota del 20 maggio 2020, acquisita al protocollo al n. 1505 del 20 maggio 2020;
- nota del 20 maggio 2020, acquisita al protocollo al n.1508 del 20 maggio 2020;

Vista la copia del contratto di affitto d'azienda Rep. 4004 e fascicolo n. 3185, del 7 gennaio 2020, Notaio Alessandro Minazzi, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, registrato a Venezia il 10/01/2020 al n. 5588/1T, iscritto all'Ufficio Imprese di Venezia Rovigo il 20/01/2020 prot.n. 3275, con cui viene fra l'altro stabilito quanto segue:

“Articolo 2 - Oggetto

La società "P.S.S. VIGILANZA S.R.L.", come sopra rappresentata, concede in affitto alla società "RAIDERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" che, come sopra rappresentata, accetta l'intera azienda sita in Comune di Venezia (VE), Marghera via Bartolomeo Benvenuto n. 8, esercente le attività citate in premessa e precisamente:

1) attività investigativa, di ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati, aziende e di qualsivoglia ente o soggetto;

- di antitaccheggio e controllo merci;

- vigilanza armata;

- noleggio NCC;

2) portierato, portineria e piantonamento.

L'affitto è comprensivo di tutti i mobili, gli arredi, i beni e le attrezzature come da separato inventario già precedentemente visionato e scambiato tra le parti, l'avviamento, l'insegna che la contraddistingue nonché tutti i contratti relativi all'azienda, in particolar modo per quanto riguarda tutti i contratti di appalto attualmente in essere e tutti i contratti di lavoro dipendente, dei quali tutti la parte affittuaria ha ricevuto copia e dichiara di ben conoscerli e con espressa esclusione dei debiti e crediti che restano a carico ed a favore della società locatrice e delle autorizzazioni citate in premessa, dovendo la parte affittuaria richiedere ed ottenere nuove autorizzazioni secondo la vigente normativa.... Omissis.....

Articolo 3 - Effetti

Omissis

Articolo 4 - Durata

La durata del contratto viene fissata concordemente a decorrere data di efficacia del presente contratto sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Omissis....;

Visti, inoltre:

- copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone Lloyd's Insurance Company S.A. n.A300200126-LB – periodo assicurato 1/1/2020 – 31/12/2020 - massimale di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le sezioni RC Terzi, RC Dipendenti e RC Professionale e/o Contattuale, pervenuta tramite e-mail in data 24 aprile 2020, acquisita al protocollo al n. 1257 in pari data;*
- copia dell'atto di addizione n.1 alla Polizza serie IB n.002463 rilasciata dalla Compagnia ABC Asigurari Reasigurari S.A. in cui viene dato atto che la polizza relativa alla garanzia definitiva si intende volturata a: RAIDERS SRL, pervenuta tramite e-mail in data 24 aprile 2020, acquisita al protocollo al n. 1257 in pari data;*
- appendice al contratto Lloyd's Insurance Company S.A. n.A300200126-LB relativa al pagamento del premio per il periodo 1/5/2020 – 1/9/2020;*

Dato atto che:

- tutta la documentazione prodotta risulta formalmente corretta e completa (con le precisazioni che seguono);*
- la Società Raiders soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente;*
- non vi sono modifiche sostanziali del contratto;*
- sono state esperite le verifiche, ai sensi dell'art.106, co.1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzate ad appurare che il fitto d'azienda non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;*
- il DURC della Società PSS Vigilanza srl alla data della richiesta 20/12/2019 e con scadenza della validità alla data del 18/04/2020 risultava regolare*

- *successivamente il DURC della PSS Vigilanza srl, alla data della richiesta del 11/06/2020, riportava una irregolarità nel versamento di contributi ed accessori;*
- *evidenziato comunque che alla data della formalizzazione dell'affitto d'azienda il DURC della Società PSS Vigilanza srl era regolare;*

Ritenuto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di proporre la modifica dell'affidatario del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia, dando atto che all'affidatario iniziale succede per contratto un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, e che la successione non implica altre modifiche sostanziali al contratto e essa non appare finalizzata ad eludere l'applicazione del codice dei contratti;

Rilevato che Società Raiders srl di Venezia subentra a decorrere dal 7 gennaio 2020 nella titolarità della gestione e dei rapporti giuridici ed economici inerenti l'azienda precedentemente in capo alla cedente PSS Vigilanza srl di Venezia e che, in particolare, relativamente ai crediti, questi saranno di competenza delle parti negoziali ciascuna in relazione al periodo di relativo possesso dell'azienda e, come tali, dovranno essere fatturati esclusivamente a cura ed a credito della parte competente”;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la proposta di determinazione di presa d'atto dell'affitto d'azienda tra PSS Vigilanza srl e Raiders srl con decorrenza dal giorno 7 gennaio 2020 predisposta dal RUP Rag. Antonella Rossit in data 21 luglio 2020 prot. n.2190 ;
- 2) **di autorizzare**, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano, il subentro della società RAIDERS srl con sede legale in Venezia, Marghera via Bartolomeo Benvenuto n. 8, C.F. e P.I. 04579820277 nel contratto d'appalto per il servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia - per il periodo dal 7 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- 3) **di dare atto** che, a seguito dell'affitto d'azienda, la RAIDERS srl di Venezia assumerà nei confronti del TAR per il Veneto, tutti i diritti e gli obblighi derivanti;
- 4) **di dare atto**, altresì, relativamente ai crediti, che questi saranno di competenza delle parti negoziali ciascuna in relazione al periodo di relativo possesso dell'azienda e, come tali, dovranno essere fatturati esclusivamente a cura ed a credito della parte competente;
- 5) **di utilizzare** quale mezzo di comunicazione tra amministrazione appaltante e operatori economici la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;
- 6) **di dare atto che**:
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Claudio Bertato e che entrambi hanno

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;

- 7) **di dichiarare** che non vi sono ulteriori spese rispetto a quelle assunte con le determinazioni n.95/2018 e 100/2018 già citate.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa- sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Venezia, 21 luglio 2020

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

Ufficio Ragioneria
Il funzionario
Rag. Antonella Rossit
Tel 0412403949
a.rossit@giustizia-amministrativa.it

Istruttore Claudio Bertato
Tel. 0412403948
c.bertato@giustizia-amministrativa.it